



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2026.

Le modifiche riguardano sostanzialmente gli ambiti seguenti:

- proporzionalità delle competenze linguistiche richieste (giurisprudenza);
- rifiuto della proroga del permesso di dimora (giurisprudenza);
- interruzione del termine per il rilascio del permesso di domicilio (nuova prassi);

commenti alla nuova prassi: nella versione del 1° gennaio 2008 le istruzioni non contenevano spiegazioni in merito all'interruzione del termine per il rilascio del permesso di domicilio. Nella versione del 30 settembre 2011 è stato inserito un paragrafo secondo cui nei primi cinque anni, in caso di assenza protratta, la totalità dei soggiorni può essere computata solo se la presenza in Svizzera non è stata interrotta per più di due anni e se continuano a esistere vincoli sociali e culturali con la Svizzera.

Nella versione del 1° luglio 2019 è stato precisato che i soggiorni sono computati solo se i singoli soggiorni sono stati interrotti brevemente. Ciascuna interruzione non deve tuttavia oltrepassare la durata della presenza effettiva annua in Svizzera (p es. 8 mesi di soggiorno in Svizzera e 4 di interruzione). In questi casi è computata unicamente la durata effettiva del soggiorno.

La nuova prassi introdotta con la presente modifica elimina il criterio dei vincoli sociali e culturali con la Svizzera. L'esame dell'integrazione si svolge già nel quadro del rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI), per cui un ulteriore esame dei vincoli sociali e culturali appare superfluo. Inoltre, nel concreto è difficile valutare in modo affidabile se in un passato remoto sono esistiti vincoli con la Svizzera. La modifica interviene anche a livello linguistico, semplificando la formulazione delle modalità di computo dei soggiorni durante i primi cinque anni. In questo modo, pur senza modificare la disciplina vigente, appare più chiaramente quali soggiorni vanno presi in considerazione;

- trasformazione dell'ammissione provvisoria in permesso di dimora (giurisprudenza);
- soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli entrati nel quadro del ricongiungimento familiare (precisazione e mantenimento della prassi odierna della SEM e dei Cantoni);
- dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio (precisazione della prassi in materia di attestati in vista del matrimonio).

N 3.3.1.3.2

Proporzionalità delle competenze linguistiche richieste

L'obbligo di disporre di competenze linguistiche sufficienti non vale in assoluto. In caso di disabilità, di malattia o di altre circostanze personali rilevanti si può prescindere da questo requisito (art. 58a cpv. 2 LStrI). In tal modo si tiene conto del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). È infatti possibile che una persona, a causa di una disabilità o di difficoltà di apprendimento, lettura o scrittura non sia in grado di imparare bene una lingua nazionale.



A titolo di esempio, il Tribunale federale ha escluso l'esistenza di un motivo di deroga nel caso di uno straniero che soggiorna in Svizzera da circa 18 anni e ha compiuto pochi sforzi per imparare la lingua parlata nel luogo di residenza. Considerati i numerosi solleciti nonché il tempo e le opportunità a disposizione, i pochi sforzi consentiti non sono sufficienti. Dai certificati medici presentati non si evincono motivi atti a giustificare il fatto che lo straniero non abbia cercato di acquisire perlomeno competenze linguistiche orali minime di livello A1 (sentenza TAF 2C_12/2025 dell'8 settembre 2025 consid. 6.2.2–6.2.4).

N 3.4.5

Rifiuto della proroga del permesso di dimora

A meno che non possa avvalersi di un diritto di dimora in virtù del diritto federale (art. 42 e 43 LStrl o art. 60 cpv. 1 LAsi) o del diritto internazionale (art. 8 CEDU, ALC, accordi di domicilio), lo straniero non ha un diritto sancito per legge alla proroga del permesso di dimora. Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri decidono secondo il loro potere discrezionale circa la proroga del permesso di dimora.

Il permesso di dimora di durata limitata può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 LStrl (art. 33 cpv. 3 LStrl). L'eventuale rifiuto della proroga dev'essere proporzionato. I pregiudizi cui la persona rischia di essere esposta in caso di ritorno nello Stato di provenienza devono essere considerati già al momento di esaminare la proporzionalità e non soltanto dopo l'eventuale disposizione dell'ammissione provvisoria (sentenza TF 2C_392/2023 del 5 agosto 2025 consid. 3 e 4.3).

Se il rilascio di un permesso di dimora è vincolato alla condizione di frequentare un corso linguistico o d'integrazione e se tale condizione non è adempiuta, è possibile rifiutarne la proroga (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrl; cfr. n. 8.3.1.4).

La mancata proroga del permesso di dimora rilasciato a seguito della commutazione passata in giudicato del permesso di domicilio in permesso di dimora dev'essere nel complesso proporzionata (DTF 148 II 1 consid. 2.6). In questa configurazione non occorre un ulteriore ammonimento qualora non vi sia più da aspettarsi un effetto significativo dello stesso e la persona sia stata chiaramente informata che la proroga del permesso di dimora è vincolata alle condizioni stabilite al momento della commutazione (sentenza TAF 2C_649/2024 del 4 novembre 2025 consid. 6.4).

N 3.5.2.1

Termini

Per il rilascio del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoverso 2 LStrl dev'essere rispettato il termine seguente:

- **soggiorno complessivo:** complessivi dieci anni di soggiorno in virtù di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora;
- **primi cinque anni:** nei primi cinque anni del termine per il rilascio del permesso di domicilio i soggiorni temporanei possono essere presi in considerazione a prescindere dal permesso rilasciato e dallo scopo di tali soggiorni (art. 34 cpv. 5 primo periodo LStrl e contrario). Le interruzioni non devono superare la durata del soggiorno precedente e, insieme, devono essere inferiori o uguali a due anni. È computata unicamente la durata effettiva del soggiorno;



- **ultimi cinque anni:** durante gli ultimi cinque anni lo straniero deve inoltre essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora. I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo del termine in vista del rilascio del permesso di domicilio (trattamenti medici, cure, soggiorni di breve durata ecc.). I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27 LStrl) sono computati se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (art. 34 cpv. 5 secondo periodo LStrl) o se il soggiorno con un permesso di soggiorno di breve durata aveva un carattere duraturo (p. es. in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se le autorità e l'interessato sono partiti dall'inizio dal presupposto di un soggiorno durevole).
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

N 3.5.4.7

Titolari di una carta di legittimazione del DFAE

I soggiorni in Svizzera sulla scorta di una carta di legittimazione del DFAE non sono considerati per il calcolo degli anni necessari all'ottenimento (anticipato) di un permesso di domicilio. Questo a causa del carattere temporaneo di tale carta, che non conferisce un diritto di soggiorno permanente in Svizzera (sentenza TAF del 17 aprile 2023 F-3505/2021, consid. 7.2; confermata in DTAF 2025 VII/5). Per il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o di domicilio in cambio di una carta di legittimazione del DFAE, si rimanda al numero 7.¹

N 6.1.9

Soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli entrati nel quadro del ricongiungimento familiare

Il raggiungimento della maggiore età di per sé non costituisce un motivo di estinzione o revoca del permesso di dimora e non conduce, di norma, a un nuovo esame delle condizioni di

¹ Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrl del 1° aprile 2024](#).



soggiorno o dello scopo dello stesso. Quando i figli ricongiunti con i genitori raggiungono la maggiore età, di norma il permesso di dimora rilasciato nel quadro del ricongiungimento viene prorogato (art. 33 cpv. 3 LStrl).

In determinate configurazioni è opportuno esaminare individualmente la proroga del permesso di dimora. Ciò vale in particolare in presenza di un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 51 LStrl. Possono essere indizi di un abuso di diritto, in particolare, il fatto che il ricongiungimento intervenga poco prima della maggiore età e la persona entrata abbia in tal modo adottato rapidamente uno stile di vita autonomo. Un esame individuale s'impone inoltre in presenza di un motivo di revoca e se la persona non è integrata.

Se il permesso di dimora della madre o del padre viene rinnovato in virtù dell'articolo 50 LStrl dopo lo scioglimento dell'unità familiare, i figli ricongiunti che frattanto sono diventati maggiorenni non possono dedurre un diritto al permesso di dimora (sentenze TF 2C_351/2023 del 15 aprile 2025 consid. 1.2.3; 2C_682/2021 del 3 novembre 2021 consid. 1.2.2). Sono fatti salvi i casi di rigore secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl.

N 6.14.2.1.2

Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio

[...]

Il soggiorno è regolare se lo straniero:

- possiede un titolo di soggiorno oppure beneficia di uno statuto particolare durante il periodo di validità del permesso di soggiorno in questione (permesso L, B, C, F, N, S o Ci);
- non sottostà all'obbligo del visto durante il periodo in cui può soggiornare in Svizzera senza permesso (n. 2.3.3);
- sottostà all'obbligo del visto durante il periodo in cui può soggiornare in Svizzera senza permesso, salvo se la durata di validità del visto è più breve;
- è tenuto a lasciare il Paese in virtù di una decisione di allontanamento passata in giudicato durante il termine di partenza.
- ha ottenuto un attestato in vista del matrimonio. In tal caso può soggiornare in Svizzera per la durata di validità dell'attestato (tre mesi, prorogabile di al massimo altri tre mesi). Un siffatto attestato riguarda unicamente le situazioni in cui due persone in situazione irregolare desiderano sposarsi. Esso formalizza la tolleranza del loro soggiorno in vista del matrimonio. Viene rilasciato allorché la decisione di allontanamento non è ancora passata in giudicato, sempreché non vi siano motivi per una restrizione legittima del diritto al matrimonio (matrimonio fittizio, minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici, matrimonio forzato; cfr. sentenza TF 2C_480/2024 del 1° maggio 2025 consid. 5.5 e 5.6). L'attestato può essere rilasciato anche dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento a condizione che il termine di partenza non sia scaduto. Se il matrimonio non è celebrato durante tale periodo (max. sei mesi) dev'essere eseguito l'allontanamento. Non è rilasciato un attestato se la decisione è passata in giudicato ed esecutiva.

Le persone in situazione irregolare in Svizzera che vogliono sposare una persona di nazionalità svizzera o una persona straniera titolare di un diritto di soggiorno permanente



hanno la possibilità di presentare una domanda di permesso di soggiorno in vista della preparazione del matrimonio. Fondandosi sull'articolo 17 LStrI, il Tribunale federale ha precisato le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno in vista del matrimonio in tali casi (DTF 137 I 351 confermata nella DTF 138 I 41; DTF 139 I 37, consid. 2; sentenza TF 2C_76/2013 del 23 maggio 2013). Devono essere adempiute le condizioni seguenti:

- non esistono indizi secondo cui il richiedente intende, attraverso l'istituto del matrimonio, invocare abusivamente le regole sul ricongiungimento familiare e;
- appare in modo chiaro che il richiedente, dopo la sua unione, adempierà palesemente le condizioni di ammissione.

Se appare subito che il richiedente non potrà, nemmeno da sposato, essere ammesso a soggiornare in Svizzera, non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio (sentenza TF 2C_977/2012 del 15 marzo 2013, consid. 3.1).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

N 6.17.4

Trasformazione dell'ammissione provvisoria in permesso di dimora

Per parecchio tempo il Tribunale federale non si è pronunciato in modo definitivo su un eventuale diritto convenzionale alla trasformazione dello statuto dell'ammissione provvisoria in un permesso di dimora (sentenza TF 2C_689/2017 del 1° febbraio 2018 consid. 1.2.2). Il Tribunale giunge alla conclusione che una quindicenne siriana ammessa provvisoriamente in Svizzera dieci anni fa unitamente alla famiglia ha diritto al rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 CEDU. L'Alta Corte sostiene che a causa della sua età la ragazza è maggiormente esposta agli inconvenienti dell'ammissione provvisoria rispetto a ragazzi più giovani. Con l'avvicinarsi della maggiore età il suo interesse a uno statuto di soggiorno consolidato in Svizzera aumenta. La sua mobilità internazionale è limitata, il che può essere problematico in relazione alla sua formazione o a viaggi scolastici. La giovane si accinge inoltre a terminare la scuola dell'obbligo e l'ammissione provvisoria potrebbe costituire un ostacolo nella ricerca di un apprendistato. Infine, la ragazza non ha omesso nessuno sforzo integrativo che si era in diritto di aspettarsi da lei (DTF 151 I 62). In un'altra sentenza riguardante uno straniero che lamenta di essere ostacolato dall'ammissione provvisoria nella propria integrazione professionale, l'Alta Corte rileva una contraddizione tra l'allegazione addotta e la quantità di assunzioni di cui l'interessato ha beneficiato sinora. Inoltre, nonostante il soggiorno pluriennale, l'integrazione personale, sociale e professionale è insufficiente, per cui il rifiuto del permesso di dimora è compatibile con l'articolo 8 CEDU (sentenza TF 2C_201/2025 del 10 dicembre 2025 consid. 3.4.4 e 3.5).



N 7.2.6.2

Figli

[...]

Il permesso di dimora indipendente può parimenti essere rilasciato prima dell'età di 21 anni se il figlio fonda una famiglia, acquisisce con il proprio lavoro in Svizzera un'autonomia finanziaria sufficiente e, con ciò, non vive più in comunione domestica con il titolare principale. Nella sentenza F-2209/2021 del 29 luglio 2025 il TAF ha confermato questi criteri. La ricorrente, una diciassettenne che dalla nascita risiede in Svizzera con i genitori, funzionari di un'agenzia speciale delle Nazioni Unite, è titolare di una carta di legittimazione. Questo documento la esime dalle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri fintantoché i genitori svolgono la predetta funzione. Nella sua sentenza il TAF sostiene che la ricorrente non soddisfa i requisiti per il rilascio di un permesso di domicilio. Secondo il diritto vigente, gli anni trascorsi in Svizzera in virtù di una carta di legittimazione non possono essere computati sul termine richiesto per il rilascio di un siffatto permesso fintantoché la persona beneficia di tale statuto speciale (cfr. n. 3.5.4.7). La ricorrente vive tuttora con i genitori, non ha fondato un'economia domestica propria e non svolge un'attività lucrativa.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

N 8.4.2.1.1

Principio del divieto di dualismo

[...]

Pertanto, le autorità migratorie non possono revocare un permesso sulla sola base del reato commesso dallo straniero e per il quale il giudice ha rinunciato a pronunciare l'espulsione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è peraltro irrilevante se la rinuncia a pronunciare l'espulsione penale figuri espressamente sulla sentenza o no (DTF 146 II 321 consid. 4): in generale non spetta alle autorità amministrative correggere gli errori delle autorità penali revocando i permessi di dimora o domicilio di stranieri condannati ma non espulsi (cfr. DTF 146 II 1 consid. 2.2 e 146 II 49 consid. 5.4; per le condanne penali estere si veda la sentenza 2C_362/2019 del 10 gennaio 2020, consid. 8). Spetta al Pubblico ministero ricorrere in appello se il giudice indebitamente non ordina l'espulsione penale o se dimentica di farlo (DTF 146 II 321 consid. 4.7).

[...]

[...]

L'espulsione penale può essere pronunciata solamente dal giudice. Tuttavia, non è escluso che il pubblico ministero possa rinunciare tacitamente o esplicitamente a pronunciare un'espulsione penale mediante decreto d'accusa. In questo caso, tuttavia, le autorità



amministrative non sono vincolate a tale decreto (sentenza 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 5).²

N 8.4.2.3

Revoca o rifiuto della proroga dei permessi

[...]

[...]

[...]

– [...]

– [...]

– [...]

– [...]

– si può presumere che, vista la lieve entità del reato commesso dopo il 1° ottobre 2016, il tribunale penale non ha preso in considerazione a priori un'espulsione facoltativa (DTF 146 II 49 consid. 5.6; confermato dalla sentenza TF 2C_6/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 5.2.3).

[...]

– il tribunale penale, senza esporre una particolare motivazione, rinuncia a un'espulsione penale in relazione a reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, in particolare se la sentenza è emanata senza motivazione scritta oppure in procedura abbreviata e l'atto accusatorio non fornisce particolari spiegazioni (DTF 146 II 321 consid. 5.1; confermato dalla sentenza 2C_6/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 5.2.3);

– [...]

– [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

* * *

² Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022](#).